

AZIENDA USL UMBRIA n. 1
Registrazione contratti
N. 71 del 23/05/2014

ACCORDO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA LA AZIENDA USL UMBRIA 1 DELLA REGIONE DELL' UMBRIA E LA COMUNITA' CAPODARCO DI PERUGIA ONLUS PER IL SERVIZIO TUTELARE DI RESIDENZIALITA' PERMANENTE DELLA FAMIGLIA-COMUNITA' "DOPO DI NOI" DENOMINATA CASA DEL NIBBIO.

Addi 13 MAG. 2014 in Perugia, tra:

l'Azienda USL Umbria 1, con sede in Perugia – Via G. Guerra 21, partita CF/IVA 03301860544, rappresentata dal Direttore del Distretto n. 1 del Perugino, Dr.ssa Giuseppina Bioli, autorizzata alla stipula del presente atto con Delibera del Direttore Generale n. 284 del 04/04/2014

e

la Comunità Capodarco di Perugia – ONLUS con sede legale in Strada Comunale Prepo 202 - Perugia, codice fiscale/ Partita IVA n. 02462710548, legalmente rappresentata dal Presidente dott.ssa Francesca Bondi

PREMESSO CHE:

- A) Con il D.M. n. 470 del 13 dicembre 2001 è stato approvato il Regolamento relativo ai criteri e alle modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti da destinare alla relaizzazione, da parte di organizzazioni senza scopo di lucro e con comprovata esperienza, di nuove strutture, destinate al mantenimento e all'assistenza di soggetti con handicap grave privi di familiari che ad essi provvedano. Per soggetti con handicap grave si intendono i soggetti di cui all'art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992, la cui situazione di gravità sia accertata ai sensi dell'art. 4 della medesima legge;



- A) La Regione dell'Umbria con la DGR n. 760/2002 ha emanato il bando per la presentazione di progetti finalizzati alla realizzazione di queste nuove strutture. Con la successiva DGR n. 1853/2002 ha approvato la graduatoria dei progetti ammissibili e finanziabili da cui e tra i vincitori, nell'Ambito Territoriale n. 2 – Distretto del Perugino, è risultata la Associazione Comunità Capodarco di Perugia – ONLUS;
- B) Successivamente la Comunità Capodarco ha ottenuto l'assenso alla autorizzazione per la realizzazione della struttura, situata in Perugia Zona Prepo in Via del Nibbio n. 18, da destinare a Famiglia comunità per il "Dopo di Noi" per prestazioni in regime residenziale per n. 6 posti letto (Determinazione Dirigenziale della Regione dell'Umbria n. 8048 del 2006) e la successiva autorizzazione alla realizzazione dal Comune di Perugia (Comunicazione prot. n. 180663 del 27/10/2006);
- C) Previa verifica del possesso dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi di cui al D.M. n. 308/2001, con Determinazione Dirigenziale n. 9 del 2007 il Comune di Perugia ha autorizzato temporaneamente al funzionamento la Struttura, dando atto che la stessa è destinata a n. 6 soggetti con disabilità grave privi dell'assistenza dei propri familiari. Con successiva nota prot. n. 0125843 del 1/7/2010 il Settore Servizi Sociali, Culturali e Sportivi alla persona del Comune di Perugia, previa acquisizione dell'assenso all'ampliamento da parte della Regione e previo sopralluogo di verifica della situazione complessiva della Struttura, ha modificato la recettività prevedendo l'aggiunta di n. 1 posto da riservare alle emergenze;
- B) La D.G.R. n. 21 del 12.1.2005, con cui è stato approvato l'Atto di indirizzo regionale in materia di prestazioni socio-sanitarie in attuazione del D.P.C.M. 14/2/2001, ha definito i servizi "Famiglie – comunità "dopo di noi" come interventi sociali a rilevanza sanitaria ed ha stabilito i criteri di riparto dei costi da imputare per il 60% al Fondo Sociale dei Comuni e per il 40% al Fondo Sanitario regionale;



- C) Con la D.G.R. n. 584 del 30 marzo 2005 la Regione dell'Umbria ha determinato in via transitoria la tariffa da applicare a questa tipologia di servizio che è stata fissata in € 74,68, adeguata ad € 83,00 con la D.G.R. n. 183 del 16 febbraio 2009, dal 1 gennaio 2009;
- D) L'Accordo tra l'Azienda USL n. 2 – Distretto del Perugino e il Comune di Perugia - Capofila Ambito Territoriale n. 2 relativo, all'applicazione della D.G.R. 21 per le aree dei disabili adulti, anziani e dipendenze, aveva ribadito la necessità dell'apertura della nuova Struttura della Capodarco di Perugia la cui tariffa sarebbe stata ripartita secondo i criteri della DGR n. 21/2005;
- E) In seguito nel Nomenclatore Tariffario degli interventi e prestazioni a favore delle persone non autosufficienti approvato con al DGR n. 1708 del 30/11/2009, attuativa della L.R. n. 9 del 4/6/2008 istitutiva del Fondo Regionale per la non autosufficienza, sono stati ricompresi anche gli inserimenti nel "il Dopo di Noi", qualificati come ricoveri di sollievo o come interventi in regime residenziale a ciclo continuativo, per i quali è riconfermata in € 83,00 la tariffa e le fonti di finanziamento in 40% la quota a carico del SSR e in 60% la quota a carico del sociale;
- F) Ai sensi del punto 5) della D.G.R. n. 183/2009, come già accaduto in occasione dei precedenti rinnovi e proroghe dell'accordo, si è proceduto a richiedere al Comune di Perugia la verifica del mantenimento presso il Dopo di Noi " casa del Nibbio" dei requisiti che ne hanno determinato la concessione dell'autorizzazione temporanea al funzionamento e si procederà ad acquisire la dichiarazione del Legale Rappresentante. relativa all'applicazione dei contratti di categoria al personale operante nella stessa struttura

CONVENGONO E STIPULANO

la seguente disciplina dei rapporti tra l'Azienda USL Umbria 1 (denominata



d'ora in avanti AUSL 1) e la Comunità Capodarco di Perugia (denominata d'ora in avanti Comunità), per l'erogazione del servizio tutelare di residenzialità permanente della Famiglia-comunità Dopo di Noi denominata Casa del Nibbio, ubicata in Perugia Zona Prepo Via del Nibbio, 18, per il periodo dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 e per un numero massimo di 6 (sei) ospiti più n. 1 (uno) riservato alle emergenze.

ART. 1 - La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 – Oggetto dell'accordo

La Comunità offre un servizio tutelare di residenzialità permanente per la cura di soggetti adulti con handicap grave privi del sostegno familiare, avente la finalità di garantire la continuità assistenziale della persona dopo la perdita dei familiari che ad essa provvedevano.

L'ammissione dei soggetti, previa autorizzazione dei competenti servizi della AUSL e con le modalità di cui ai successivi articoli, potrà avvenire fino ad un numero massimo di 7 (sette) ospiti, ma comunque nei limiti delle risorse a disposizione dell'Azienda.

ART. 3 – Tipologia delle prestazioni

La Struttura offre l'erogazione delle seguenti prestazioni:

- somministrazione dei pasti;
- assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività della vita quotidiana e supporto ai progetti individuali di inserimento socio-lavorativo;
- attività di socializzazione;
- attività di integrazione sociale assimilabili alle forme di assistenza resa a domicilio;

La Struttura infatti è situata in un luogo abitato facilmente raggiungibile con l'uso dei mezzi pubblici, comunque tale da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e facilitare le visite degli ospiti.



ART. 4 – Tariffe

Si applica la tariffa omnicomprensiva pro capite pro die stabilita dalla D.G.R. n. 584/2005 ed adeguata con la D.G.R. n. 183/2009 ad € 83,00 dal 1 gennaio 2009, salvo successivi futuri aggiornamenti.

L'Azienda USL contribuisce con una quota pari ad € 33,20 (trentatre/20) che rappresenta il 40% della tariffa.

L'erogazione della quota capitaria sanitaria avverrà solo a fronte delle presenze effettive dell'ospite.

ART. 5 – Accesso alla Struttura

L'ipotesi di progetto e la richiesta di accesso alla Struttura viene formulata dall'assistente sociale della AUSL, competente nell'area della disabilità e operante nei servizi socio-sanitari territoriali o della salute mentale, alla UMV distrettuale, che, dopo aver valutato l'appropriatezza, la congruità, la fattibilità e i tempi del progetto, invia l'esito della valutazione al Direttore del Distretto, per la comunicazione al Comune della disponibilità al pagamento della quota sanitaria della tariffa. Successivamente sarà cura del Comune di Perugia, trattandosi di struttura socio-assistenziale a titolarità dell'Ente Locale, inviare l'autorizzazione alla Struttura, al beneficiario dell'inserimento, ai Servizi Sociali AUSL 1 che svolgono la presa in carico dell'utente e alla Direzione del Distretto.

ART. 6 – Dimissione dalla Struttura

L'eventuale dimissione dal progetto di inserimento residenziale viene concordata e programmata dai servizi socio-sanitari territorialmente competenti, con il soggetto e/o la famiglia e con la Comunità. Nella fase di dimissione verranno definiti tempi e modalità dell'attuazione della stessa garantendo le condizioni e le premesse per la realizzazione del nuovo progetto che deve essere in continuità con il lavoro svolto e prevedere i necessari supporti ed accompagnamenti. Sarà cura dei servizi socio-sanitari, titolari della presa in



carico del soggetto e del progetto socio-riabilitativo, redigere apposita relazione alla UMV distrettuale sugli obiettivi raggiunti e sulla evoluzione del progetto.

ART. 7 – Liquidazione competenze

La liquidazione delle competenze avverrà a 60 gg. dalla protocollazione, da parte dei competenti Uffici della AUSL 1, di regolari documenti contabili mensili.

Questi verranno emessi dopo la verifica ed accettazione formale o tacita da parte della Azienda Usl del riepilogo delle prestazioni che la Struttura dovrà trasmettere, su apposito modello, entro il giorno sette del mese successivo a quello di riferimento. Il suddetto riepilogo dovrà essere accompagnato da una distinta nella quale siano riportati, per ogni ospite, gli estremi della autorizzazione del Direttore del Distretto, i giorni di effettiva presenza presso la Comunità. Eventuali conguagli attivi o passivi dovranno essere regolati con l'emissione di documenti contabili entro 60 giorni dagli eventi di riferimento.

Per la stipula del presente Accordo e per la liquidazione delle competenze in esso previste, l'AUSL – Distretto del Perugino acquisirà d'ufficio ai sensi dell'art. 16 bis, comma 10 della Legge n. 2/2009, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

ART. 8 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La Comunità assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/2010, n. 136 e successive modifiche.

Tutti i pagamenti a favore della Comunità per le prestazioni di cui al presente Accordo, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, devono essere effettuati mediante versamento su conto corrente dedicato, comunicato con autocertificazione del Legale Rappresentante della Comunità, agli atti d'ufficio del Distretto del Perugino, e su cui possono operare i soggetti individuati nella stessa autocertificazione.

Il Legale Rappresentante della Comunità si obbliga a comunicare alla AUSL 1



- Distretto del Perugino ogni modifica relativa ai dati dell'autocertificazione presentata.

ART. 9 – Obblighi di prestazione e omnicomprensività della tariffa

A fronte della erogazione della quota sanitaria nei termini sopra indicati la Comunità Capodarco é tenuta ad erogare tutte le prestazioni relative ad assistenza diretta alla persona nell'espletamento delle normali attività della vita quotidiana, somministrazione dei pasti, attività di socializzazione, attività di collegamento funzionale ed operativo con il sistema dei servizi sanitari, socio sanitari e riabilitativi esistenti nel territorio ed altri servizi del territorio medesimo.

ART.10 - Requisiti di qualità

La Comunità nella gestione della struttura è tenuta a garantire il rispetto di quanto previsto dal D.M. n. 308/2001 e dalla D.G.R. n. 21/2005.

La Comunità si impegna ad adottare una Carta dei servizi sociali secondo quanto previsto dall'art. 13 della L. n. 328/2000, comprendente la pubblicizzazione delle tariffe praticate con indicazione delle prestazioni ricomprese.

In ogni caso, per quanto riguarda i requisiti di qualità, le parti concordano che l'accordo verrà adeguato contestualmente ai provvedimenti che saranno emanati sia a livello nazionale che regionale.

ART. 11 - Personale

Il personale che opera nel Dopo di Noi - Casa del Nibbio per l'erogazione delle prestazioni oggetto dell'accordo risulta da apposito elenco depositato presso il competente ufficio del Distretto. Nell'elenco viene indicato accanto a ciascun nominativo il profilo professionale, la qualifica, la tipologia di rapporto contrattuale e l'orario settimanale nella Struttura.

E' fatto obbligo alla Comunità di comunicare entro 48 ore, qualsiasi variazione del personale in servizio presso il Dopo di Noi – Casa del Nibbio , anche se in



via temporanea e, semestralmente l'elenco aggiornato del personale in servizio.

La Comunità si impegna ad applicare integralmente, al personale in servizio nel

Dopo di Noi i contratti collettivi di lavoro vigenti per le singole categorie.

La Comunità si impegna ad impiegare personale in possesso di idonee qualifiche professionali e di adeguata esperienza professionale. Si impegna altresì a predisporre un piano annuale di aggiornamento del personale impiegato.

Nella Struttura dovrà essere previsto un Responsabile della struttura con compiti di coordinamento e di supervisione metodologica ed organizzativa.

ART. 12 – Documentazione

Ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 308/2001 sopra menzionato e in base all'esperienza acquisita nel settore, la Struttura deve prevedere:

- un registro di presenza degli ospiti;
- un diario giornaliero;
- predisposizione di piani individualizzati contenenti obiettivi da raggiungere, contenuti e modalità dell'intervento, piano delle verifiche.

La Struttura invierà annualmente alla UMV la relazione di aggiornamento del progetto globale individuale, che la Struttura medesima avrà condiviso e sottoscritto con l'ospite e la famiglia e con il servizio sociale territoriale che dovrà curare le verifiche.

ART. 13 - Controlli

La AUSL 1 – Distretto del Perugino richiederà al Comune di Perugia di provvedere alla vigilanza sulla Struttura al fine di accertare il mantenimento dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici che ne hanno determinato la concessione dell'autorizzazione, nonché sulla corretta applicazione dei contratti di categoria al personale operante nella Struttura.

La Comunità si impegna, ai fini del corretto espletamento di tutti i controlli di cui al presente articolo, a consentire al personale addetto del Comune e/o della



AUSL 1, l'accesso alla struttura nonché a fornirgli tutte le informazioni e i documenti necessari.

L'accertata carenza di uno dei requisiti in base ai quali è stata concessa l'autorizzazione al funzionamento determinerà la risoluzione del rapporto contrattuale.

La AUSL 1 attiverà un sistema di monitoraggio e controllo sul rispetto del presente accordo (omnicomprensività della tariffa, mancata rispondenza tra il personale comunicato e quello effettivamente operante, ecc...).

L'esito negativo del controllo comporta, a discrezione dell'AUSL 1, l'applicazione di una penale sulla tariffa giornaliera pro capite nella misura del 20% per il tempo intercorrente tra l'accertata e motivata contestazione ed il superamento delle carenze stesse.

Nel caso di eventuali inadempienze alle prescrizioni di cui al presente accordo, l'AUSL 1 è tenuta a contestare per iscritto le medesime.

Trascorsi 10 gg. dalla contestazione, qualora la Comunità che gestisce il Dopo di Noi non abbia provveduto a sanare le inadempienze, l'AUSL 1 adotterà i provvedimenti di competenza.

Qualora vi fosse reiterazione nella violazione di articoli del presente accordo la AUSL 1 si riserva di procedere alla risoluzione del rapporto.

ART. 14 – Continuità delle prestazioni

La Comunità si impegna ad erogare le prestazioni di cui all'art. 3 per tutta la durata dell'accordo.

Le richieste di interruzione dell'attività devono essere preventivamente autorizzate dalla AUSL 1.

ART. 15 – Tutela dell'privacy

Nella erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo la Comunità Capoadrco si obbliga a rispettare le disposizioni in materia di tutela della privacy contenute nel Codice di cui al Decreto



Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

Le parti danno atto di essersi reciprocamente informate sugli obblighi attinenti i clienti/fornitori in materia di privacy.

ART. 16 – Assicurazione

La Comunità Capodarco è tenuta a stipulare apposite polizze assicurative a tutela degli ospiti, inclusa quella per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento dannoso dagli ospiti causato durante la loro permanenza nella Struttura, sollevando la AUSL 1 da qualsiasi competenza e responsabilità in merito.

ART. 17 – Durata dell’Accordo

La disciplina di cui al presente Accordo avrà scadenza il 31.12.2016, salvo cessare immediatamente qualora venga revocata l’autorizzazione al funzionamento da parte del Comune di Perugia oppure nell’ipotesi di diversa regolamentazione dei rapporti tra SSR e strutture sanitarie e socio-sanitarie.

ART. 18 – Foro competente

Per qualsiasi controversia viene eletto quale foro competente quello di Perugia

ART. 19 - Disposizioni finali

Ai fini della registrazione fiscale, la Comunità Capodarco dichiara di essere soggetta all’imposta sul valore aggiunto ed essere totalmente esonerata dagli adempimenti in quanto opera ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 633/1972

La Comunità Capodarco riconosce a suo carico tutti gli oneri e le spese per la predisposizione del presente atto e la sua registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’art. 24 della Legge Regionale Umbria n. 51/1995, compresi quelli derivanti dall’eventuale erronea dichiarazione di cui al comma che precede.

La Comunità Capodarco dichiara di essere una ONLUS; i relativi atti sono, pertanto, esenti dall’imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i. e dell’ art 17 del D. Lgs.vo n. 460/1997 .




La presente accordo, redatto in n.2 originali, consta di n. 11 (undici) facciate di cui n. 10 (dieci) sono le righe scritte nell'ultima facciata escluse le sottoscrizioni e sarà registrato solo in caso d'uso.


Letto, approvato e sottoscritto.

Perugia,

Per il Direttore Generale dell'Azienda USL Umbria 1 - il Dirigente Delegato



Per la Comunità Capodarco di Perugia - il Presidente



La Comunità Capodarco di Perugia espressamente dichiara di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le clausole del presente contratto, ai sensi dell'art. 1341 c.c. e di approvare specificamente quelle di cui all'art. 2 - 4 -5 -7 - 8 - 13 - 14- 15 - 16, ai sensi dell'art. 1342 c.c..

Per la Comunità Capodarco di Perugia - Il Presidente

